

Realizzazione e gestione di un impianto integrativo di cogenerazione di energia e calore per lo sfruttamento del biogas

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 22 dicembre 2021, n. 2861 - Di Mario, pres.; Papi, est. - Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) (avv. ti c. e M. Bassani, Mescieri) c. Comune di Vizzolo Predabissi (avv. Sarli) ed a.

Ambiente - Discarica - Realizzazione e gestione di un impianto integrativo di cogenerazione di energia e calore per lo sfruttamento del biogas - Ordinanza di rimozione e raccolta di percolato e di provvedere all'adozione delle misure di messa in sicurezza, d'emergenza e permanente, dell'intero impianto.

(Omissis)

FATTO

1. La discarica esistente in Comune di Vizzolo Predabissi, località Montebuono, già gestita dalla società Sacagica S.r.l., terminava il proprio funzionamento il 30 novembre 1999, con successivo avvio della fase di chiusura e post chiusura dell'impianto, la cui gestione era affidata alla società Vizzolo Ambiente S.r.l.

Nella discarica era stato realizzato un impianto di cogenerazione di energia e calore per lo sfruttamento del biogas che, sulla base di una serie di rapporti contrattuali succedutisi negli anni, veniva da ultimo gestito da Cofatech Servizi S.p.a. (poi Cofely Italia S.p.a.).

In virtù della scrittura privata del 19 marzo 2003 tra le società Vizzolo Ambiente S.r.l. e Cofatech Servizi S.p.a., la Cofatech veniva incaricata della realizzazione di un impianto integrativo di cogenerazione, nonché della gestione dell'impianto già esistente e di quello integrativo, con obbligo di acquisto del gas fino al 31 dicembre 2014, data di scadenza del contratto.

In particolare, per quanto qui rileva, l'art. 9 della convenzione, «*Gestione dell'Impianto*», stabilisce che: «*Nel quadro del rapporto già instaurato tra le parti con la scrittura privata sottoscritta in data 6 luglio 1995, e ad integrazione della medesima, Vizzolo Ambiente S.p.a. affida a Cofatech Servizi S.p.a. la gestione dell'impianto integrativo come sopra realizzato, oltre a confermare l'affidamento di quello già realizzato. Cofatech Servizi S.p.a. si impegna ad esercitare l'impianto come sopra realizzato, nonché quello già esistente, a proprio rischio, cura e spese, per tutto il periodo previsto dalla "convenzione integrativa" in premessa richiamata, e cioè sino al 31 dicembre 2014, in modo da garantire la sua completa efficienza ed il suo massimo rendimento, assumendo ogni onere e responsabilità in ordine alla sua corretta gestione sia nei riguardi di Vizzolo Ambiente S.p.a. e Waste Italia S.p.a., che nei confronti del Comune di Vizzolo Predabissi e dei terzi*». Inoltre, ai sensi dell'art. 6 «*Durata*»: «*La durata del rapporto oggetto della presente scrittura è fissata fino al 31 dicembre 2014. Esso cesserà di avere effetto anche prima, nel caso di: a) esaurimento anticipato del biogas [...]*».

In data 20 gennaio 2006 la Vizzolo Ambiente S.p.a. e la Cofatech Italia S.p.a. (poi Cofely, e successivamente Engie, odierna ricorrente) stipulavano una nuova scrittura privata avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di un impianto di condizionamento e ricircolo del percolato. In particolare, le parti convenivano, all'art. 2, che: «*Cofatech Servizi S.p.a. si impegna a realizzare a propria cura e spese, presso la discarica di Vizzolo Predabissi (Mi), l'impianto di condizionamento a ricircolo del percolato come da progetto allegato sub 1), nel rispetto delle prescrizioni dell'atto autorizzativo e di quelle altre prescrizioni che dovessero essere impartite da parte degli Enti ed Autorità Competenti. Inoltre, Cofatech Servizi S.p.a. si impegna a realizzare, sempre a propria cura e spese e contemporaneamente all'impianto di condizionamento e ricircolo del percolato: a) gli eventuali ulteriori pozzi di estrazione del biogas che si rendessero necessari per il miglior funzionamento dell'impianto; b) un impianto di supervisione per il ricircolo del percolato che consenta l'interfacciamento con la centrale meteo esistente; c) l'adattamento degli impianti elettrici della discarica per il funzionamento dell'impianto; d) ad effettuare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che del realizzando impianto, anche di tutte le opere, apparecchiature e strutture funzionali alla gestione dell'estrazione e del ricircolo del percolato ed alla estrazione del biogas, per tutto il periodo di vigenza del presente accordo. [...]* Compatibilmente con le prescrizioni delle autorizzazioni, Vizzolo Ambiente si impegna a gestire le attività di gestione della post-chiusura della discarica di propria competenza e ad effettuare la manutenzione del verde anche nell'ottica di una riduzione della formazione di percolato». All'art. 5 si precisava che: «*A modifica degli artt. 4 e 5 della convenzione stipulata il 19 marzo 2003, a decorrere dal 1° gennaio 2006, Cofatech Servizi S.p.a. si impegna a gestire a propria cura e spese anche il realizzando impianto di condizionamento e ricircolo del percolato, unitamente a quello di cogenerazione di energia. [...]*». Infine, il punto 8 stabiliva che: «*In conseguenza dell'assunzione della gestione dell'impianto di estrazione e ricircolo del percolato Cofatech Servizi S.p.a. assumerà ogni responsabilità in ordine alla corretta gestione dell'impianto di estrazione e ricircolo del percolato. In conseguenza di ciò Cofatech si impegna fin d'ora a sollevare e manlevare Vizzolo Ambiente S.p.a. da ogni pretesa e responsabilità che comunque fosse originata dalle attività ad essa*



affidate con la presente scrittura privata».

2. Cofatech, con propria comunicazione del 14 gennaio 2014, dichiarava di voler risolvere anticipatamente il contratto in virtù delle previsioni di cui all'art. 6 della convenzione del 19 marzo 2003. Seguiva un contezioso con il Comune di Vizzolo Predabissi conclusosi (come indicato dalla società ricorrente nei propri scritti difensivi) con l'affermazione dell'obbligo della società a corrispondere al Comune quanto dovuto per il residuo periodo di attività estrattiva concordato, essendo possibile l'ulteriore estrazione del biogas prodotto mediante l'implementazione di nuove apparecchiature.

Cofely procedeva in ogni caso allo smontaggio dell'impianto e all'abbandono della discarica.

3. A seguito di una serie di sopralluoghi da parte di ARPA, il Sindaco del Comune di Vizzolo Predabissi, con l'ordinanza n. 4/2015 del 30 aprile 2015, dava atto della seguente situazione: «dalla citata relazione di sopralluogo di ARPA del 24 marzo 2015, si evince quanto segue: - la tubazione di scarico delle acque meteoriche raccolta da tutta la canalina perimetrale della discarica convogliava in Fiume Lambro, nonostante l'assenza di precipitazioni al momento del sopralluogo e nelle ultime 24 ore, un notevole flusso di refluo liquido dal colore marrone e odore putrescente, verosimilmente costituito da percolato di discarica; - durante il sopralluogo si è potuto constatare che la situazione della discarica risulta notevolmente compromessa in quanto l'impianto di depurazione del percolato è risultato fermo e con evidente presenza di percolato nelle vicinanze; - le vasche di raccolta del percolato sono risultate piene al colmo; - sulla copertura della discarica sono evidenti tracimazioni di liquido e odore di putrido, anch'esso presumibilmente costituito da percolato; Rilevato che, sulla base di quanto sopra espresso, presso il sito in argomento è presente un notevole flusso di refluo liquido dal colore marrone e odore putrescente, verosimilmente costituito da percolato di discarica, convogliato nel fiume Lambro, oltre ad una situazione della discarica che risulta notevolmente compromessa con presenza di percolato nelle vicinanze dell'impianto di depurazione, con le vasche di raccolta del percolato piene al colmo, con evidenti tracimazioni, dalla copertura della discarica, di liquido di color scuro ed odore putrido, anch'esso presumibilmente costituito da percolato [...]; Considerato che la situazione di cui sopra conferma ulteriormente quanto già più volte accertato in contraddittorio, e cioè che dalla non corretta post gestione della discarica nel suo complesso e del percolato in particolare da parte del gestore della discarica, nonostante i numerosi provvedimenti di diffida emessi dalla Provincia di Milano (R.G. n. 2605 del 6/03/2014, n. 2649 del 7/03/2014; n. 9928 del 7/10/2014, n. 10247 del 14/10/2014, n. 10241 del 14/10/2014), derivino: - i motivi e le responsabilità di contaminazione delle matrici ambientali suolo, acque sotterranee, acque superficiali, aria, così come evidenziato nell'ordinanza dirigenziale della Città Metropolitana di Milano – Settore rifiuti e bonifiche, in data 23 aprile 2015 prot. n. 106050, fasc. 12.9/1980/2259 di diffida all'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 e 244 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; - l'abbandono incontrollato del rifiuto "percolato di discarica" (CER 19.07) sul suolo, nel suolo e la sua immissione nelle acque superficiali e sotterranee». Il Sindaco riteneva pertanto: «che la grave situazione ambientale di cui sopra è stata causata principalmente dall'inadempienza del gestore della discarica nella fase post-operativa, come accertato in contraddittorio il 30.9.2014 nell'ambito della verifica finale sulla gestione post-operativa della discarica [...] con specifico riferimento alla mancata attuazione delle operazioni necessarie per il mantenimento del battente zero del percolato nella discarica [...]» e dunque, in virtù dell'art. 192 comma 3 D. Lgs. 152/2006 ordinava a Vizzolo Ambiente S.r.l., a Daneco Impianti S.p.a. e a Cofely Italia S.p.a.: «con decorrenza immediata [...] di interrompere immediatamente qualsiasi flusso di refluo liquido dal colore marrone e odore putrescente, verosimilmente costituito da percolato di discarica, convogliato nel fiume Lambro, eliminando tutte le tracimazioni di tale liquido dalla discarica; - entro e non oltre 30 giorni [...] a (-) provvedere alla rimozione di tutto il percolato presente nella vasca di accumulo e nei pozzi di raccolta del percolato e alla sua gestione come rifiuto, allo scopo di raggiungere urgentemente l'obiettivo del battente uguale a zero nel corpo della discarica, avviandolo presso impianti autorizzati, nonché alla rimozione del percolato già fuoriuscito e dei terreni da esso impregnati, gestendoli come rifiuti, attivando conseguentemente quanto disposto all'art. 239 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; (-) provvedere all'adozione delle misure di messa in sicurezza, d'emergenza e permanente, dell'intero impianto (ivi compresa la captazione del biogas che si dovesse ulteriormente produrre a seguito della corretta gestione del percolato), al fine di evitare le fuoriuscite di percolato dai pozzi, dalla vasca di accumulo, ecc. ed in generale dalla discarica; - entro e non oltre 60 giorni [...] a presentare un progetto organico al fine di risolvere in modo definitivo le criticità sopra evidenziate, predisponendo tutte le attività di cui ai punti precedenti, dallo smaltimento del percolato alla messa in sicurezza della discarica [...]».

4. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Cofely impugnava il suddetto provvedimento, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per i seguenti motivi:

I) «Violazione di legge (art. 192 D. Lgs. n. 152/2006). Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta», con cui si affermava che l'ordinanza n. 4/2015 avrebbe dovuto essere emessa solo nei confronti della Vizzolo Ambiente S.r.l., unico soggetto gestore della fase post-chiusura della discarica;

II) «Violazione di legge (art. 192 D. Lgs. n. 152/2006 e art. 3 L. n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza dei presupposti di legge e di fatto. Difetto di motivazione», ove si asseriva l'estraneità dell'attività di gestione dell'impianto di produzione del biogas rispetto alla produzione di percolato.

Si costituivano in giudizio il Comune e la Città Metropolitana di Milano, instando per la reiezione del ricorso.

La domanda cautelare, trattata all'udienza camerale del 14 settembre 2015, veniva respinta con l'ordinanza n. 1156/2015.

5. Con nota del 20 novembre 2019 l'Unione dei Comuni Sud Est Milano "Parco dell'Addetta" comunicava alle società destinatarie dell'ordinanza n. 4/2015 che il Comune di Vizzolo Predabissi, con deliberazione di G.C. n. 17 dello stesso 20 novembre 2019, aveva approvato in linea tecnica il «*progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria del capping a completamento della fase emergenziale (parte sommitale della discarica) – realizzazione dei primi due lotti (lotto 1 e lotto 2), predisposto dalla società CEM Ambiente S.p.a. [...]*».

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 13 gennaio 2020 la Engie Servizi S.p.a. (già Cofely Italia S.p.a.) impugnava la suddetta nota, chiedendone l'annullamento in virtù delle seguenti censure:

I) «*Violazione di legge (D. Lgs. 152/2006, art. 192 comm3)*», col quale si faceva valere l'illegittimità derivata della nota impugnata, in conseguenza della dedotta invalidità dell'ordinanza n. 4/2015, nella parte in cui essa si indirizzava a Cofely S.p.a.;

II) «*Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione e per contraddittorietà. Violazione di legge (legge 241/1990, art. 10 comma 1 lettera b)*», ove si rilevava come le spese delle attività emergenziali imputabili alla Cofely sarebbero state solo quelle relative alla rimozione delle strutture di captazione del biogas, ammontanti all'importo complessivo di €. 57.985,90, con conseguente illegittimità del provvedimento gravato che imputava alla società l'intera somma preventivata dall'Amministrazione (e ciò anche con riferimento all'omessa motivazione dell'atto su detto argomento, pur sottoposto al Comune in sede di contraddittorio endoprocedimentale);

III) «*Violazione di legge (articolo 1292 c.c.) ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione*», con il quale si deduceva l'assenza dei presupposti per l'insorgenza di un'obbligazione solidale;

IV) «*Violazione di legge (legge 241/1990, art. 10 comma 1 lettera b)*», relativo all'omessa valutazione della documentazione prodotta dalla società nel corso del procedimento.

Il Comune e la Città Metropolitana resistevano anche ai motivi aggiunti.

6. Con ulteriore ricorso ex art. 43 c.p.a. depositato il 23 ottobre 2020 la Engie Servizi S.p.a. impugnava il provvedimento dirigenziale del Comune n. 5191 del 27 luglio 2020, con il quale si dava atto dell'avvenuta approvazione dell'*addendum* al secondo contratto di servizio in essere tra il Comune di Vizzolo Predabissi e CEM Ambiente S.p.a. per l'affidamento dei servizi di supporto alla messa in sicurezza in emergenza della discarica, ove si confermava «*il procedimento di rivalsa già avviato con nota prot. 14941 del 21 dicembre 2018*». La società ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto rilevandone l'illegittimità derivata, e dunque in virtù degli stessi vizi indicati nel ricorso principale e nel primo ricorso per motivi aggiunti, contestualmente riproposti.

La Città Metropolitana di Milano e il Comune di Vizzano Predabissi chiedevano la reiezione anche del nuovo gravame proposto.

7. Con ordinanza collegiale n. 1531 del 23 giugno 2021 veniva dichiarata l'interruzione del processo, stante l'avvenuto decesso dell'Avv. Mario Viviani, unico difensore del Comune.

La causa veniva riassunta con ricorso notificato dalla Engie alle altre parti e depositato il 26 luglio 2021.

All'udienza di smaltimento del 18 novembre 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio prende in considerazione, *in primis*, il ricorso introduttivo del giudizio. I motivi di gravame, siccome intimamente connessi, vengono congiuntamente esaminati.

1.1. Ritiene il Collegio che il Comune abbia correttamente individuato la soggettività passiva di Cofely S.r.l. con riferimento all'adozione dell'ordinanza n. 4/2015, emessa dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 152/2006, e degli artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000.

Il terzo comma della citata disposizione impone infatti al Sindaco di ingiungere a coloro che abbiano posto in essere l'abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (comma 1) o che abbiano immesso rifiuti allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee (comma 2), di provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

Orbene Cofely, in virtù delle convenzioni del 2003 e del 2006 indicate in punto di fatto, era tenuta alla gestione dell'impianto di produzione del biogas, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto originario e di quello integrativo, oltre che dell'impianto di condizionamento e ricircolo del percolato.

Inopinatamente, nel gennaio 2014 Cofely, affermando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 6 della convenzione del 2003 (*pur difettandone i presupposti, in quanto il biogas non poteva dirsi esaurito, risultando invece estraibile con macchinari più piccoli, come precisato dalla stessa ricorrente*), abbandonava l'impianto di produzione del biogas. Nel contempo, cessava ogni attività manutentiva cui la ricorrente era tenuta, e che aveva per oggetto, in virtù della scrittura privata del 2006 sopra riportata, l'impianto di condizionamento e ricircolo del percolato, nonché tutte le opere, apparecchiature e strutture funzionali alla gestione dell'estrazione e del ricircolo del percolato e all'estrazione del biogas. In virtù della scrittura privata *de qua*, Cofely era infatti certamente tenuta a mantenere tutte le strutture destinate all'estrazione e al ricircolo del percolato, al punto da assumere (punto 8 sopra riportato): «*ogni responsabilità in ordine alla corretta gestione dell'impianto di estrazione e ricircolo del percolato*».



Orbene, le omissioni manutentive e il non impiego del percolato nella produzione di biogas, imputabili a Cofely per quanto sopra, contribuivano all'incremento del materiale inquinante *in loco* e, in generale, alla situazione di abbandono e *mala gestio* del sito, che conduceva alla dispersione in acqua e su terra del liquido rinvenuto. Conseguentemente, la società veniva correttamente considerata corresponsabile dell'abbandono del suddetto materiale sul terreno e nelle acque superficiali e sotterranee.

Risulta dunque legittima la relativa individuazione quale destinataria dell'ordinanza impugnata.

1.2. Né può dirsi che l'ordinanza n. 4/2015 non sia sorretta da adeguata istruttoria o difetti nella motivazione.

Il provvedimento è infatti, in parte, motivato *per relationem*, mediante il rinvio ai numerosi interventi di ARPA che hanno preceduto l'adozione dell'ordinanza impugnata, unitamente alle molteplici diffide della Città Metropolitana di Milano. In particolare, punto chiave della motivazione *per relationem* del provvedimento è costituito dal richiamo dell'ordinanza dirigenziale della Città Metropolitana del 23 aprile 2015, non impugnata, nella quale si accerta quanto segue: «*in data 14.2.2014 è stato effettuato [...] un sopralluogo presso la discarica in post-gestione disposto a seguito di una segnalazione [...] relativa a molestie olfattive dovute alla presenza di biogas. Nel corso del sopralluogo è stata nuovamente rilevata una scarsa manutenzione della discarica, sia relativamente al sistema di raccolta, gestione e smaltimento del percolato, causa di fuoriuscite dello stesso dal corpo della discarica e recapito, tramite percorsi preferenziali creati appositamente nel terreno, alla canalina di raccolta delle acque meteoriche con conseguente scarico nel corpo idrico recettore finale (fiume Lambro), sia relativamente al sistema di raccolta e gestione del biogas evidenziata dalla presenza presso le sottostazioni di convogliamento del biogas di numerosi tubi di raccolta della condensa del biogas scollegati dal sistema di ricircolo in discarica del percolato, che conseguentemente fuoriusciva dagli stessi e si immetteva nella canalina perimetrale di raccolta delle acque meteoriche*», dando poi atto dell'avvenuta emissione, in tutto il 2014, di cinque atti di diffida nei confronti di Vizzolo S.r.l. e Cofely S.p.a.. L'Amministrazione dunque rilevava (per quanto qui interessa) lo sversamento di percolato nella canalina di raccolta delle acque meteoriche con destinazione finale nel fiume Lambro, nonché lo sversamento e il ruscellamento su terra del percolato proveniente dai pozzi di raccolta e dalla vasca di accumulo, oltre che: «*la mancata gestione del biogas in quanto risultano smantellati i n. 2 motori di cogenerazione e la torcia di combustione non risulta funzionante con continuità, con conseguente dispersione del biogas in atmosfera, causa di potenziali rischi di sicurezza e ambientali sull'ex discarica*». Il provvedimento in esame evidenziava inoltre «*il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della falda, emergente dai dati analitici trasmessi anche da ARPA, che pongono in capo alla scrivente l'obbligo di adottare il provvedimento di cui all'art. 244 del D. Lgs. 152/2006 e fatto presente inoltre che le risultanze emerse nei sopralluoghi nel sito hanno evidenziato altresì la compromissione della matrice aria attraverso frequenti riscontri olfattivi e del terreno, attraverso la corposa infiltrazione del percolato, riscontrata nel corso dei già citati numerosi sopralluoghi*». Ritenuto, infine, «*di poter individuare nella non corretta post-gestione della discarica i motivi e le responsabilità di contaminazione delle matrici ambientali suolo, acque sotterranee, acque superficiali, aria [...] Ritenuto di individuare nella Vizzolo Ambiente S.r.l. e nella Cofely Italia S.p.a., ciascuno per quanto di competenza, i soggetti ai quali è stata affidata la post-gestione dell'impianto [...]» diffidava Vizzolo e Cofely «*a provvedere all'immediata adozione delle misure per la messa in sicurezza d'emergenza delle matrici ambientali acque superficiali e sotterranee, terreni e aria e all'immediata rimessa in pristino del sistema di emungimento delle acque di falda [...]»*.*

Il provvedimento qui sopra riportato, non impugnato e ormai inoppugnabile, individuava Cofely quale soggetto corresponsabile della fase di post-gestione della discarica. Non sussiste dunque alcuna contraddittorietà, né difetti motivazionali di sorta, nell'atto oggetto del ricorso qui in esame, che parimenti imputa a Cofely i pregiudizi derivanti alle matrici ambientali acqua, terra e aria dalla *mala gestio* della fase post-gestionale della discarica di Vizzolo.

1.3. Per tutto quanto precede il ricorso introduttivo, siccome infondato, deve essere respinto.

2. Si procede ora alla disamina dei motivi aggiunti, che risultano parimenti destituiti di fondamento, per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Innanzi tutto, stante l'accertata legittimità dell'ordinanza n. 4/2015, e attesa l'incontestata perdurante inerzia delle società ingiunte, appare del tutto corretta l'attività di messa in sicurezza del sito inquinato eseguita dal Sindaco con rivalsa a carico dei soggetti responsabili. L'art. 192 comma 3 D. Lgs. 152/2006 stabilisce infatti, all'ultimo periodo, che: «*Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*».

2.2. Altrettanto correttamente la rivalsa veniva operata nei confronti delle società intimare in via solidale. Invero, trovano applicazione della fattispecie i principi ritraibili dall'art. 2055 c.c. (ribaditi nell'art. 192 comma 3 D. Lgs. 152/2006), in virtù del quale, ove un illecito sia imputabile a una pluralità di soggetti, essi rispondono in solido verso il danneggiato, salva la rivalsa nei rapporti interni.

Nel caso di specie, si è già precisato come l'arresto del sistema di produzione del biogas, unitamente all'omissione dell'attività manutentiva dei vari impianti oggetto delle convenzioni del 2003 e del 2006, determinava, in capo a Cofely, la responsabilità per l'abbandono di percolato su terra e acqua, e per la dispersione in atmosfera del biogas. Correttamente, pertanto, il Comune agiva per l'intero nei confronti dei diversi destinatari dell'ordinanza n. 4/2015, ferma restando l'eventuale rivalsa nei rapporti interni tra le parti danneggianti.

- 2.3. Stante l'infondatezza dei primi motivi aggiunti, consegue la necessità di respingere anche i secondi, con i quali venivano proposte esclusivamente censure di carattere derivato.
- 2.4. Entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, siccome infondati, devono dunque essere rigettati.
3. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della particolare complessità fattuale e giuridica della fattispecie oggetto di causa.

(Omissis)

